

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1958

Immunità di natura processuale ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea regionale siciliana all'inizio della prima legislatura (pur non contenendo lo Statuto siciliano una norma espressa diretta a concedere la garanzia dell'immunità di natura procedurale per i deputati della Regione siciliana), approvò fin dall'inizio dei suoi lavori l'istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere nei giudizi penali contro i deputati regionali siciliani.

Il voto dell'Assemblea regionale in data 20 giugno 1947, col quale si istituiva detta Commissione, e l'esigenza di tutelare la funzione legislativa primaria dell'Assemblea, trovarono subito accoglimento presso l'autorità giudiziaria dei vari distretti delle Corti di appello dell'Isola. Sicchè venne rapidamente ad affermarsi la prassi, secondo la quale non si poteva proseguire l'azione penale contro un deputato della Regione siciliana, se non si verificavano queste due condizioni:

a) richiesta dell'Autorità giudiziaria, attraverso il Pubblico Ministero, dell'auto-

rizzazione a procedere, contro un deputato presentata all'Assemblea siciliana;

b) concessione dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Se questa non concedeva l'autorizzazione (come ebbe a verificarsi in certi casi) la azione penale non veniva proseguita.

La prassi durò fino al 23 agosto 1948, giorno in cui il Ministero di giustizia invitava, con una circolare, i magistrati del Pubblico Ministero a non più richiedere la autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati regionali siciliani sottoposti a procedimento penale.

La questione venne, poi, decisa dalla Corte di cassazione che, respingendo nel 1949 il ricorso del deputato regionale Concetto Gallo e successivamente quello del deputato Luigi Cortese, affermava che nessuna norma costituzionale sanciva l'istituto dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei deputati regionali siciliani.

Nel 1951 si occupò della questione l'Alta Corte per la Sicilia, in occasione del ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale concernente la « Elezione dei de-

putati all'Assemblea regionale siciliana». Nella sentenza emessa il 16 marzo 1951 la Alta Corte giustamente dichiarava l'incompetenza dell'Assemblea regionale a statuire *jure proprio*, l'immunità processuale per i deputati regionali siciliani, sostenendo che tale immunità doveva essere concessa con legge costituzionale.

Durante la discussione, però, il Procuratore generale dell'Alta Corte Ernesto Eula riconosceva esplicitamente che lo Statuto siciliano contiene una grave lacuna, quando omette di sancire la garanzia processuale per i deputati della Regione, a salvaguardia della potestà di emanare (su determinate materie) leggi ordinarie, aventi la stessa natura delle leggi ordinarie statali. In altre parole, secondo l'attuale Primo Presidente della Cassazione, *de jure condendo* è da ritenere pienamente fondata l'immunità processuale ai deputati della Regione siciliana per tutelare la funzione legislativa primaria, che i deputati regionali siciliani esercitano in maniera identica a quella dei membri del Parlamento e con gli stessi poteri.

Invero, come la Camera e il Senato (tranne il caso di seduta comune per la procedura di revisione costituzionale) legiferano entro i soli limiti delle leggi costituzionali, così l'Assemblea regionale siciliana (sulle materie di competenza esclusiva) legifera pure entro i soli limiti delle leggi costituzionali e le sue leggi hanno la stessa natura delle leggi ordinarie statali.

Da ciò la conseguenza che anche i deputati dell'Assemblea regionale siciliana (i quali svolgono una attività legislativa ontologicamente identica a quella dei membri del Parlamento nazionale) debbono essere protetti dagli abusi del potere esecutivo (centrale o regionale), mediante l'istituto

dell'immunità parlamentare di natura procedurale. Alla stessa conclusione pervenne nel gennaio 1948 la Commissione dei « diciotto » dell'Assemblea costituente, come risulta dall'articolo 23 del testo coordinato dello Statuto speciale per la Sicilia, che dice: « I deputati della Regione siciliana godono dell'immunità parlamentare accordata dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. La autorizzazione è data dall'Assemblea regionale ».

Ciò è della massima importanza ove si pensi:

1) che il testo proposto dalla Commissione dei « diciotto » non potè essere esaminato dall'Assemblea costituente perchè lo Statuto siciliano fu coordinato in blocco, senza discussione dei singoli articoli dello Statuto stesso, mediante l'approvazione dell'emendamento Ambrosini-Montalbano, così formulato: « Lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 della Costituzione ».

Detto emendamento costituisce oggi la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

2) che la Commissione propose l'immunità processuale per i soli deputati della Regione siciliana, essendo questa l'unica Regione fornita di potestà legislativa primaria ed esclusiva, a norma dell'articolo 14 dello Statuto siciliano, parte integrante della Costituzione.

Merita, quindi, accoglimento l'approvazione del disegno di legge costituzionale, diretto a concedere l'immunità parlamentare di natura processuale ai deputati regionali siciliani.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

I deputati della Regione siciliana godono dell'immunità parlamentare accordata dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri della Camera e del Senato.

L'autorizzazione a procedere viene concessa dall'Assemblea regionale siciliana.